



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 412
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 28 agosto 2020

I N D I C E**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (pomeridiana) Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Venerdì 28 agosto 2020

Plenaria

28^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PARRINI

indi del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D’Inca’, il ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che i senatori Pergreffi e Augussori, a nome del proprio Gruppo, hanno fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1883) *Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti 16.0.24 (testo 5), 17.12 (testo 2), 49.8 (testo 2), 49.0.60 (testo 3), 49.0.63 (testo 2), 19.6 (testo 2), 19.21 (testo 2), 19.42 (testo 2), 19.0.97 (testo 2), 38.22 (testo 3), 38.23 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 38.0.20 (testo 2), 40.0.31 (testo 2), 43.25 (testo 2), 43.0.7 (testo 2), 43.0.103 (testo 3), 45.0.5 (testo 2), 48.0.15 (testo 2), 49.16 (testo 3), 50.11 (testo 2), 50.20 (testo 2), 50.119 (testo 2), 50.0.17 (testo 2), 51.4 (testo 2), 52.15 (testo 2), 52.19 (testo 2), 53.17 (testo 2), 53.20 (testo 2), 54.8 (testo 3), 55.4 (testo 2), 55.0.20 (testo 3), 56.9 (testo 2), 56.38 (testo 2) e 56.50 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverte che le Commissioni riunite procederanno alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20, ricordando che gli emendamenti 20.2, 20.9, 20.19, 20.21, 20.24, 20.0.15, 20.0.16 e 20.0.28 sono stati ritirati.

Il relatore per la 1^a Commissione GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 20.1, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 (testo 2), 20.8, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.22, 20.23, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28 e 20.0.17.

Sul tema della durata del periodo minimo di permanenza dei vigili del fuoco nella sede di prima assegnazione, illustra un'ipotesi di riformulazione sulla quale potrebbero convergere i presentatori degli emendamenti 20.10, 20.20, 20.34 (testo 2), 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.0.8, 20.0.9 e 20.0.10.

Propone una riformulazione ai firmatari degli emendamenti identici 20.30, 20.31 e 20.32.

Invita i firmatari degli emendamenti identici 20.39, 20.40 e 20.41 a riformulare tali proposte in un testo 2, di cui dà lettura.

Propone l'accantonamento dell'emendamento 20.0.18, al fine di valutarne una riformulazione, nonché dell'emendamento 20.0.29, segnalando che tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 20 sono già state dichiarate inammissibili o sono state ritirate.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore, preannunciando la possibilità di un orientamento favorevole sull'emendamento 20.0.18 nel caso di sua riformulazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 20.0.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione l'emendamento 20.1, che risulta respinto.

I senatori PAGANO (*FIBP-UDC*) e MALAN (*FIBP-UDC*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 20.3, che viene quindi posto in votazione.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, soffermandosi sull'opportunità di un'armonizzazione del trattamento previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 20.3. Si svolge successivamente una controprova, che conferma l'esito della votazione precedente.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 20.4.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) sottoscrive gli emendamenti 20.5 e 20.6. Nell'annunciare il suo voto favorevole, pone in evidenza l'opportunità di prevedere un miglioramento del trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Le proposte emendative 20.5 e 20.6, poste congiuntamente in votazione, sono respinte.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.7 (testo 2). Dichiarando quindi il voto favorevole su tale proposta, richiamandone le finalità.

Posto in votazione, l'emendamento 20.7 (testo 2) è respinto.

Viene posto ai voti l'emendamento 20.8, che, dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 20.10.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa il contenuto dell'ipotesi di riformulazione prospettata dal Relatore, sollecitando un approfondimento tecnico, in quanto la formulazione proposta potrebbe in realtà creare differenziazioni inopportune e non volute all'interno dell'organico dei vigili del fuoco.

Ha quindi luogo un breve dibattito, con interventi del relatore GARRUTI (*M5S*), della senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), del senatore DE FALCO (*Misto*), del presidente PARRINI e dei senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e MALAN (*FIBP-UDC*), in esito al quale l'emendamento

20.10 viene accantonato, congiuntamente agli analoghi 20.20, 20.34 (testo 2), 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.0.8 (testo 2), 20.0.9 e 20.0.10.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 20.11.

Con un'unica votazione, le Commissioni riunite respingono altresì gli identici emendamenti 20.12, 20.13 e 20.14.

In esito a una successiva votazione risulta respinto l'emendamento 20.15.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.16, annunciando il suo voto favorevole e soffermandosi sulla necessità di un'armonizzazione del trattamento degli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia.

Motivazioni analoghe sono espresse dal senatore RUSPANDINI (*FdI*), che dichiara a sua volta intenzione di voto favorevole.

Le Commissioni riunite respingono quindi, con un'unica votazione, le identiche proposte emendative 20.16, 20.17 e 20.18.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.22, di cui richiama le finalità.

Posto in votazione, l'emendamento 20.22 risulta respinto.

Viene posto in votazione l'emendamento 20.23, che, successivamente alla dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), è respinto.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 20.25, nonché, successivamente, gli emendamenti sostanzialmente identici 20.26 e 20.0.17, posti in votazione congiuntamente, e la proposta emendativa 20.27.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.28, il quale, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) accetta la riformulazione proposta dal Relatore e presenta l'emendamento 20.30 (testo 2). Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) aggiunge la firma all'emendamento 20.31 e lo riformula in un testo 2 che recepisce l'indicazione del Relatore. Anche il senatore RUSPANDINI (*FdI*) riformula l'emendamento 20.32 in un testo 2 identico ai due precedenti.

Gli identici emendamenti 20.30 (testo 2), 20.31 (testo 2) e 20.32 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.39 e accetta di riformularlo nel senso prospettato dal Relatore. La medesima riformulazione è accolta dai senatori RUSPANDINI (*FdI*) e PAGANO (*FIBP-UDC*) in riferimento, rispettivamente, agli emendamenti 20.40 e 20.41.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) critica la volontà di Governo e maggioranza di procedere a una riforma del Corpo dei vigili del fuoco per mezzo di emendamenti al testo di un decreto-legge, in assenza del necessario confronto, particolarmente con le rappresentanze del personale interessato.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 20.39 (testo 2), 20.40 (testo 2) e 20.41 (testo 2), pubblicati in allegato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario MARGIOTTA propone una riformulazione dell'emendamento 20.0.18, che viene accolta dalla senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*).

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.18 (testo 2).

L'emendamento 20.0.18 (testo 2) – pubblicato in allegato – viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

L'emendamento 20.0.29 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.3, 13.4, 13.6, 13.8, 13.9, 13.14, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.0.1, 13.0.3 e 13.0.4. Ricorda che i restanti emendamenti sono stati ritirati o dichiarati inammissibili.

Il parere del sottosegretario MARGIOTTA è conforme a quello del Relatore.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), gli emendamenti identici 13.3 e 13.4, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Le Commissioni riunite respingono successivamente l'emendamento 13.6.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 13.8, che, posto in votazione, risulta respinto.

L'esito della votazione è confermato dalla controprova richiesta dal senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*).

L'emendamento 13.9, posto in votazione, è respinto.

Successivamente all'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), le Commissioni riunite respingono la proposta emendativa 13.14.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 13.16, che è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti identici 13.17, 13.18, 13.19 e 13.20.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole, richiamando gli effetti di semplificazione degli emendamenti in votazione.

Le Commissioni riunite, con un'unica votazione, respingono gli emendamenti identici 13.17, 13.18, 13.19 e 13.20.

Gli emendamenti 13.21 e 13.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi firmatari.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 13.0.4.

Gli emendamenti identici 13.0.3 e 13.0.4 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 14.2 e parere contrario sugli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.0.2 e 14.0.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento 14.0.5 (testo 2), mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.7. I restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) chiede di aggiungere la sua firma all'emendamento 14.0.7.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) sottoscrive gli emendamenti 38.42 e 56.52 e li ritira.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) fa propri gli emendamenti 38.42 e 56.52 ritirati dal senatore Pagano.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 14.2, che è approvato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.3, volto ad evitare oneri aggiuntivi o a compensarli con la riduzione di oneri esistenti.

Posto ai voti, l'emendamento 14.3 è respinto.

Gli identici emendamenti 14.4 e 14.5, posti ai voti congiuntamente, sono respinti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 14.6, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.0.2, che non pone oneri aggiuntivi e si limita a stabilire una proroga di 90 giorni in seguito al *lockdown*.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) esprime perplessità per il parere contrario sugli emendamenti 14.0.2 e 14.0.3 che prorogano la validità di certificati, permessi e autorizzazioni, per compensare un periodo di chiusura imposto per legge e per evitare di imporre ai cittadini l'onere di riavviare procedure di richiesta di rinnovo.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 14.0.2 e 14.0.3 sono respinti.

L'emendamento 14.0.5 (testo 2) è accantonato.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 14.0.7, che è accantonato in attesa del parere della 5^a Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1. Il parere sugli emendamenti 15.2, 15.3 e 15.4 è favorevole, a condizione che siano riformulati in un testo 2 di cui dà lettura. Il parere sull'emendamento 15.5 è contrario, mentre è favorevole sull'emendamento 15.7. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 15.8 e 15.9, mentre è favorevole sull'emendamento 15.10. Il parere è infine contrario sugli emendamenti 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9. I restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprimere parere conforme a quello del Relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 15.500 dei Relatori, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere sul testo del provvedimento in esame.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 15.1 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Relatore, riformula l'emendamento 15.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*).

La senatrice VONO (*IV-PSI*) e il senatore MIRABELLI (*PD*) accettano l'invito del Relatore e presentano, rispettivamente, l'emendamento 15.3 (testo 2) e l'emendamento 15.4 (testo 2), pubblicati in allegato.

I senatori COLLINA (*PD*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiungono la propria firma all'emendamento 15.4 (testo 2).

Gli emendamenti identici 15.2 (testo 2), 15.3 (testo 2) e 15.4 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 15.5.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 15.7 che, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.8 e 15.9.

L'emendamento 15.500, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 15.10 è accantonato su richiesta del relatore GARRUTI (*M5S*).

Gli identici emendamenti 15.0.5 e 15.0.6, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.0.7, per esprimere la sua perplessità sulla contrarietà all'abrogazione del comma 125-*bis*, in linea con il divieto per la pubblica amministrazione di richiedere ai cittadini informazioni già in suo possesso.

Posti quindi ai voti, gli identici emendamenti 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9 sono respinti con un'unica votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente PARRINI (*PD*) comunica che è stato ritirato l'emendamento 16.0.38.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.0.24 (testo 5), 16.0.29, 16.0.30 e 16.0.37. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Le senatrici MANTOVANI (*M5S*) e PAVANELLI (*M5S*) sottoscrivono gli emendamenti 16.0.29 e 16.0.30.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 16.1, che va nello spirito della semplificazione per consentire il voto elettronico agli italiani all'estero.

Similmente, il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento che prevede il voto elettronico all'estero. Ribadisce la sua perplessità sul voto elettronico, ma lo ritiene indispensabile nell'attuale situazione in cui, per esempio, i servizi postali del Brasile sono fermi e moltissimi italiani non potrebbero votare.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 è respinto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 16.2 e 16.3, volti a consentire tempi equi e congrui, per i Consolati e per i cittadini, nello svolgimento delle procedure elettorali.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.2 e 16.3.

Sull'emendamento 16.4 interviene il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) per evidenziare l'inutilità dell'accompagnamento della valigia diplomatica, la cui soppressione consentirebbe una riduzione degli oneri e una semplificazione.

Posto ai voti, l'emendamento 16.4 è respinto.

Sono accantonati gli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5, a cui la senatrice MANTOVANI (*M5S*) aggiunge la propria firma.

Si passa dunque all'esame dell'emendamento 16.0.24 (testo 5) e dell'identico 49.0.60 (testo 3).

Il senatore SANTILLO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 49.8 (testo 2) e chiede che venga posto in votazione con l'emendamento 16.0.24 (testo 5).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede che anche il suo emendamento 49.0.63 (testo 2) sia posto in votazione con l'emendamento 16.0.24 (testo 5).

Il presidente PARRINI comunica che gli emendamenti 49.8 (testo 2) e 49.0.63 (testo 2) potranno essere posti in votazione solo laddove siano riformulati in un testo 3 esattamente identico all'emendamento 16.0.24 (testo 5).

I senatori SANTILLO (*M5S*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presentano, rispettivamente, l'emendamento 49.8 (testo 3) e l'emendamento 49.0.63 (testo 3), pubblicati in allegato.

Sono dunque posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 16.0.24 (testo 5), 49.8 (testo 3), 49.0.60 (testo 3) e 49.0.63 (testo 3), che risultano approvati, con conseguente preclusione degli emendamenti 49.0.61, 49.0.62 e 49.0.64.

L'emendamento 16.0.29 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.30 è approvato.

Posti ai voti, sono approvati con un'unica votazione gli emendamenti identici 16.0.37 e 19.0.89.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 17.8.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 17.5 e 17.6, a condizione che siano riformulati in senso identico all'emendamento 17.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 17.7, 17.10 e 17.11. Propone l'accantonamento dell'emendamento 17.12 (testo 2). Il parere è favorevole sugli emendamenti 17.22, 17.23 e 17.28 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 17.0.2, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.24, 17.0.25, 17.0.26, 17.0.27, 17.0.28, 17.0.31, 17.0.32, 17.0.34, 17.0.40, 17.0.41 e 17.0.42. Propone l'accantonamento dell'emendamento 17.0.48. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.0.50, 17.0.51 e 17.0.53, mentre il parere è contrario sull'emendamento 17.0.65. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Sull'emendamento 17.28 (testo 2) chiedono di aggiungere la firma i senatori SANTILLO (*M5S*), MANTOVANI (*M5S*), PAVANELLI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*) e DI GIROLAMO (*M5S*).

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 17.1, che consente ai comuni in dissesto finanziario maggior tempo per procedere al risanamento.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore RUSPANDINI (*FdI*), accogliendo l'invito del Relatore, presentano rispettivamente l'emendamento 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2), pubblicati in allegato.

I senatori MIRABELLI (*PD*) e COLLINA (*PD*) aggiungono la firma all'emendamento 17.4.

I senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento 17.5 (testo 2).

Gli emendamenti identici 17.4, 17.5 (testo 2) e 17.6 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e sono approvati.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 17.7.

Gli identici emendamenti 17.10 e 17.11, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 17.12 (testo 2) è accantonato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) rileva l'identità sostanziale degli emendamenti 17.22 e 17.23 con l'emendamento 17.0.53.

Il presidente PARRINI comunica che l'emendamento 17.0.53 sarà posto in votazione in un testo corretto formulato come aggiuntivo di comma all'articolo 17, invece che come articolo aggiuntivo all'articolo 17.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 17.0.53 (testo corretto), pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) e BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*).

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 17.22, 17.23 e 17.0.53 (testo corretto).

L'emendamento 17.28 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5^a Commissione.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 17.0.2.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 17.0.20, relativo agli aiuti ai comuni della zona rossa, per consentire loro dei margini più ampi di spesa, rispetto a fondi presenti.

Posti ai voti congiuntamente, sono respinti gli identici emendamenti 17.0.20 e 17.0.21.

Sull'emendamento 17.0.24 interviene la senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare l'importanza della proposta volta a sbloccare le entrate vincolate alla destinazione, per garantire i servizi pubblici essenziali.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.24 è respinto.

Con tre distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti 17.0.25 e 17.0.26, gli identici emendamenti 17.0.27 e 17.0.28 e gli identici emendamenti 17.0.31 e 17.0.32.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.34 è respinto.

Interviene la senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) sull'emendamento 17.0.40 per sottolineare l'esigenza di aiutare i comuni in questo periodo di difficoltà, in cui i sindaci chiedono di disapplicare i tetti di spesa per le consulenze informatiche.

Posti quindi ai voti, sono respinti con un'unica votazione gli identici emendamenti 17.0.40 e 17.0.41.

Sull'emendamento 17.0.42 la senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) rievoca l'annoso problema del fondo dei crediti di dubbia esigibilità degli enti locali e sottolinea l'importanza della proposta che ne prevede la riduzione della quota minima di accantonamento.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.42 è respinto.

L'emendamento 17.0.48 è accantonato.

Posti ai voti congiuntamente, sono approvati gli identici emendamenti 17.0.50 e 17.0.51.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.65 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE comunica che la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 18.0.7 è revocata e che tale proposta è dunque riammessa all'esame.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 18.0.14 e 18.0.25 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.0.7. Tutti i restanti emendamenti risultano inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 18.0.7 è accantonato.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene sull'emendamento 18.0.14 per sottolineare la necessità di prorogare per alcuni mesi, in considerazione del *lockdown* stabilito per legge, i termini previsti per l'avvio dei lavori relativi a opere pubbliche degli enti locali.

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.14 è respinto.

Similmente, l'emendamento 18.0.25 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.34 e 19.0.69.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.3. Propone di accantonare gli emendamenti 19.5 (testo 2) e 19.6 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 19.7 e parere contrario sugli emendamenti 19.8 e 19.12. Il parere è favorevole sugli emendamenti 19.15 e 19.17. Propone di accantonare l'emendamento 19.18 (testo 2). Invita al ritiro dell'emendamento 19.19. Esprime parere contrario sugli emendamenti 19.20 e 19.22, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti 19.21 (testo 2) e 19.33 (testo 3). Il parere è favorevole sugli emendamenti 19.35 e 19.39. Propone di accantonare gli emendamenti 19.40 e 19.43. Esprime parere favorevole sull'emendamento 19.44 (testo 2). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 19.45. Esprime parere contrario sull'emendamento 19.0.70 e parere favorevole sull'emendamento 19.0.76. Il parere è contrario sugli emendamenti 19.0.97 (testo 2) e 19.0.101. Propone infine di accantonare l'emendamento 19.0.108 e l'emendamento 19.0.117.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che la Presidenza delle Commissioni riunite rivaluti il giudizio di inammissibilità degli emendamenti 19.16 e 19.0.91 che, a suo avviso, dovrebbero essere ritenuti ammissibili.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la richiesta del senatore Augussori.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 19.39.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma di senatori del suo Gruppo, riferiti all'articolo 19.

L'emendamento 19.3, sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo Lega presenti in seduta, posto ai voti, è approvato, con conseguente assorbimento dell'emendamento 19.4.

Sono accantonati gli emendamenti 19.5 (testo 2), 19.6 (testo 2) e 19.7.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.8 e 19.12.

L'emendamento 19.15, sottoscritto dai senatori ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e PAGANO (*FIBP-UDC*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 19.17 posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 19.18 (testo 2) è accantonato.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) ritira gli emendamenti 19.19, 19.20 e 19.22.

Gli emendamenti 19.21 (testo 2) e 19.33 (testo 3) sono accantonati.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 19.35.

Sono accantonati gli emendamenti 19.39, in attesa del parere della Commissione bilancio, 19.40 e 19.43.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 19.44 (testo 2), che è accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

È accantonato anche l'emendamento 19.45.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.70.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 19.0.76.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.0.97 (testo 2) e 19.0.101.

Sono accantonati gli emendamenti 19.0.108 e 19.0.117.

La seduta, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 21,45.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1 e 21.2, sugli identici 21.3 e 21.4, nonché sugli emendamenti 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento 21.16. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Gli emendamenti 21.1 e 21.2, gli identici 21.3 e 21.4, nonché gli emendamenti 21.6 e 21.7 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 21.8.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, il cui intento è prevedere, nei giudizi di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, una udienza «filtro», per alleggerire il carico di lavoro della Corte.

Posto ai voti, l'emendamento 21.8 è respinto.

Previa dichiarazione di voto della senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 21.9.

Si passa alla votazione dell'emendamento 21.11.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) auspica l'approvazione dell'emendamento 21.11, volto a rendere definitiva la normativa introdotta dal decreto.

Posto ai voti, l'emendamento 21.11 è respinto.

L'emendamento 21.12 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3 (testo 2).

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 21.13.

L'emendamento 21.14 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 21.15.

L'emendamento 21.16 è accantonato.

Gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il presidente PARRINI comunica che l'emendamento 22.0.3 è stato ritirato.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 22.2.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 22.1, 22.3 e 22.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 22.1 è respinto.

L'emendamento 22.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 22.4.

Gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.2 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 23.1, 23.2 e 23.3, nonché sugli emendamenti 23.4, 23.6, 23.7 e 23.8. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 23.9 e 23.10. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti identici 23.1, 23.2 e 23.3 sono respinti.

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 23.4 che, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 23.6.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame, con cui si ridefinisce il reato di abuso d'ufficio, dal momento che, a causa di difficoltà in sede di applicazione, il numero delle sentenze di condanna rispetto ai procedimenti iniziati è piuttosto esiguo.

Posto ai voti, l'emendamento 23.6 è respinto.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 23.7 e 23.8.

Sono infine respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 23.9 e 23.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il presidente PARRINI avverte che gli emendamenti 24.4, 24.7, 24.15, 24.16, 24.18 e 24.20 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento degli emendamenti 024.1, 024.2, 024.3, 024.4 e 024.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1 e 24.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento 24.3.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti identici 24.5 e 24.6 nonché sugli emendamenti 24.8, 24.9, 24.10, 24.11 e 24.12.

Propone l'accantonamento dell'emendamento 24.13. Esprime parere contrario sugli emendamenti 24.14, 24.17 e 24.19. Infine, propone l'accantonamento dell'emendamento 24.0.6 (testo 2), mentre il parere è contrario sull'emendamento 24.0.7.

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Gli emendamenti 024.1, 024.2, 024.3, 024.4 e 024.5 sono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 24.1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene preferibile acquisire l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del semplice parere, per la fissazione della data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale devono avvenire esclusivamente in forma elettronica.

Posto ai voti, l'emendamento 24.1 è respinto.

È quindi respinto anche l'emendamento 24.2.

L'emendamento 24.3 è accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 24.5 e 24.6.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia un voto favorevole. La misura sarebbe importante per gli enti locali, che potrebbero accedere gratuitamente all'indice per l'estrazione degli elenchi di domiciliazioni digitali.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 24.5 e 24.6 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.8, 24.9, 24.10, 24.11 e 24.12 risultano respinti.

L'emendamento 24.13 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.14 e 24.17 risultano respinti.

In assenza dei rispettivi proponenti, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa propri gli emendamenti 24.19 e 24.0.7 che, con distinte votazioni, sono respinti.

L'emendamento 24.0.6 (testo 2) è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 26.0.4 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1883/78/1 e 8, pubblicato in allegato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti identici 26.5, 26.6 e 26.7, nonché degli emendamenti 26.0.1 (testo 2) e 26.0.3. I restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa tuttavia un parere contrario sull'emendamento 26.5.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) chiede di aggiungere la sua firma all'emendamento 26.0.3.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 26.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 26.1 è respinto.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira l'emendamento 26.2.

Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 26.3 e 26.4.

Sono accantonati gli emendamenti identici 26.5, 26.6 e 26.7, nonché gli emendamenti 26.0.1 (testo 2) e 26.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il presidente PARRINI avverte che l'emendamento 27.0.9 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento degli emendamenti 27.1 e 27.0.6 (testo 2), nonché degli identici 27.0.7 e 27.0.8. Esprime parere contrario sull'emendamento 27.0.10. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa tuttavia un parere favorevole sull'emendamento 27.0.6 (testo 2), nonché sugli identici 27.0.7 e 27.0.8, che sarebbero comunque preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 27.0.6 (testo 2).

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) chiede di aggiungere la sua firma agli emendamenti 27.1 e 27.0.6 (testo 2).

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 27.0.6 (testo 2).

Sono quindi accantonati l'emendamento 27.1, l'emendamento 27.0.6 (testo 2) e gli identici 27.0.7 e 27.0.8.

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 27.0.10, che viene posto in votazione ed è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 28.1. Propone l'accantonamento degli emendamenti 28.5 e 28.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 28.0.6. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti identici 28.0.7 (testo 2) e 28.0.8, nonché dell'emendamento 28.0.9. Tutti i restanti emendamenti sono stati ritirati o sono inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Si passa alla votazione dell'emendamento 28.1.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento in esame, che prevede misure di sem-

plificazione per il sistema delle notificazioni, stabilendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere nota, attraverso il loro sito istituzionale, la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per notificazioni e comunicazioni. È quindi incomprensibile che relatore e Governo esprimano parere contrario, a meno che ciò non dipenda dall'appartenenza politica dei proponenti dell'emendamento.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) e RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento 28.1, che, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 28.5 e 28.6 sono accantonati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 28.0.6.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, che estende al processo amministrativo la previsione vigente per il processo civile, cioè la possibilità, a causa dell'emergenza sanitaria, di svolgere le udienze pubbliche e camerale, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto.

Posto ai voti, l'emendamento 28.0.6 è respinto.

Gli emendamenti identici 28.0.7 (testo 2) e 28.0.8 e l'emendamento 28.0.9 sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il presidente COLTORTI avverte che è stato ritirato l'emendamento 29.11.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento 29.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 29.7 e sugli identici 29.8 e 29.9.

Propone l'accantonamento degli emendamenti 29.12, 29.16, 29.18, 29.0.2 e 29.0.3 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19.

Propone l'accantonamento degli emendamenti identici 29.0.20, 29.0.21, 29.0.22, 29.0.23 e 29.0.24. Esprime parere contrario sull'emendamento 29.0.30. Propone l'accantonamento degli identici 29.0.35 e 29.0.36.

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa tuttavia il proprio parere favorevole sull'emendamento 29.0.3 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il parere favorevole sull'emendamento 29.3, che consente di ampliare la platea dei soggetti giuridici a cui si applicano le disposizioni volte a favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici, di cui alla legge n. 4 del 2004.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la sua firma e quella del senatore Briziarelli all'emendamento 29.3.

Le Commissioni riunite, con un'unica votazione, approvano gli emendamenti identici 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 e 29.5.

L'emendamento 29.6 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 29.7 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti identici 29.8 e 29.9.

Gli emendamenti 29.12, 29.16, 29.18, 29.0.2 e 29.0.3 (testo 2) sono accantonati.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) precisa che gli emendamenti in esame introducono misure di semplificazione per il collaudo dei veicoli destinati a persone con disabilità. Ritiene pertanto incomprensibile l'orientamento contrario del Relatore e del Governo, tanto più che le proposte non sono onerose.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma e quella del senatore Arrigoni all'emendamento 29.0.17 e chiede l'accantonamento degli emendamenti in esame, per consentire un ulteriore approfondimento da parte del Governo.

Il sottosegretario MARGIOTTA sottolinea che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha evidenziato i rischi per la sicurezza che potrebbero derivare da un collaudo dei veicoli effettuato solo in forma documentale. È indispensabile, infatti, che l'accertamento dell'abilitazione del

veicolo avvenga anche *de visu*. In ogni caso, non è contrario all'accantonamento degli emendamenti in esame.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'esame documentale è integrativo e non sostitutivo rispetto ad altre forme di accertamento.

Gli emendamenti identici 29.0.16, 29.0.17, 29.0.18 e 29.0.19 sono quindi accantonati. Sono altresì accantonati gli emendamenti 29.0.20, 29.0.21, 29.0.22, 29.0.23 e 29.0.24.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 29.0.30, perché è in corso una interlocuzione con il Governo per approfondire la questione della percorribilità delle piste ciclabili da parte di mezzi elettrici per persone con disabilità.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) concorda sull'accantonamento dell'emendamento 29.0.30, che quindi risulta accantonato. Dopo un ulteriore approfondimento, esprime parere favorevole sull'emendamento 29.0.3 (testo 2), del quale aveva precedentemente richiesto l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 29.0.3 (testo 2).

Gli emendamenti identici 29.0.35 e 29.0.36 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 30.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 30.2, 30.3 e 30.4. Propone di accantonare l'emendamento 30.5. Esprime parere contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2) e propone di accantonare l'emendamento 30.0.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 30.0.6 e propone di accantonare l'emendamento 30.0.7. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del relatore. Anticipa tuttavia il parere favorevole sull'emendamento 30.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 30.0.1 (testo 2).

Il relatore GARRUTI (*M5S*) conferma il parere contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 2), di cui propone comunque l'accantonamento, in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 30.1 è accantonato.

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 30.2, 30.3 e 30.4.

Gli emendamenti 30.5, 30.0.1 (testo 2) e 30.0.4 sono accantonati.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 30.0.6.

L'emendamento 30.0.7 è accantonato.

Si passa agli emendamenti all'articolo 31.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 31.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 31.3. Propone di accantonare altresì l'emendamento 31.5. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede la motivazione della proposta di accantonamento dell'emendamento 31.5, che si limita a prevedere di assicurare la regolarità e l'efficienza dell'erogazione dei servizi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) precisa che è in corso una verifica con il Dipartimento della funzione pubblica.

L'emendamento 31.1 è accantonato.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 31.3.

L'emendamento 31.5 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il presidente COLTORTI comunica che l'emendamento 32.5 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1 e contrario sugli identici 32.2 e 32.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento 32.4.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 32.4.

In assenza della proponente, la senatrice RICCIARDI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 32.1, al quale aggiunge la firma anche il senatore MIRABELLI (*PD*).

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 32.1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) contesta la regolarità del voto. A suo avviso, l'emendamento doveva essere dichiarato decaduto, in quanto la fase della votazione era già iniziata, quando la senatrice Ricciardi ha dichiarato di farlo proprio.

Il presidente COLTORTI assicura che il voto è stato regolare, in quanto la richiesta della senatrice Ricciardi è avvenuta tempestivamente mentre, ad ogni modo, l'intervento del senatore Augussori è avvenuto a votazione già effettuata.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 32.2 e 32.3.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.3, che a suo avviso ha un contenuto effettivamente migliorativo del testo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), oltre a essere tra i firmatari dell'emendamento 32.3, sottoscrive anche l'emendamento 32.2, data la particolare rilevanza, a suo avviso, delle proposte in esame.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) precisa che non intende aggiungere la propria firma all'emendamento 32.2, avendo già sottoscritto l'emendamento 32.3.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare di essere tra i proponenti dell'emendamento 32.3, esprime soddisfazione per la posizione condivisa espressa dal centrodestra sugli emendamenti in esame. Quanto alla votazione dell'emendamento 32.1, si rammarica con il senatore Ruspanini per non aver evitato nelle precedenti sedute la decadenza di un emendamento a sua firma, posto in votazione in sua assenza.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.2.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 32.2 e formula le proprie scuse al senatore Ruspanini per la circostanza ricordata dal senatore Campari.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 32.2 e 32.3 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone di accantonare l'emendamento 33.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento 33.2 e contrario sull'emendamento 33.0.1. Propone infine l'accantonamento dell'emendamento 33.0.2.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 33.1.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la sua firma e quella del senatore Briziarelli all'emendamento 33.2.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 33.2.

Posto ai voti, l'emendamento 33.0.1 è respinto.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 33.0.2.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 33.0.2.

L'emendamento 33.0.2 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1. Propone di accantonare l'emendamento 34.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 34.3.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 34.1.

L'emendamento 34.2, al quale il senatore MIRABELLI (*PD*) aggiunge la firma, è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 34.3 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 35.2 e 35.4 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 35.1, 35.3, 35.5 e 35.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento 35.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 35.9 e 35.10. Propone di accantonare l'emendamento 35.0.1. I restanti emendamenti sono stati ritirati o dichiarati inammissibili.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore. Anticipa il proprio parere contrario sull'emendamento 35.7.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 35.1, 35.3, 35.5 e 35.6 sono respinti.

L'emendamento 35.7 è accantonato.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 35.9 e 35.10 risultano respinti.

È quindi accantonato l'emendamento 35.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 36.1 e contrario sull'emendamento 36.0.8.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 36.1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 36.0.8.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole su un emendamento che introdurrebbe misure di semplificazione nelle procedure di esame per il conseguimento della patente di guida, peraltro in accordo con le esigenze manifestate dagli operatori del settore.

Posto ai voti, l'emendamento 36.0.8 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 37.0.13 e 37.0.16.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 37.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 37.2, sugli identici 37.4 e 37.5, nonché sugli emendamenti 37.6 e 37.7. Propone di accantonare gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 37.0.14.

Il ministro PISANO esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 37.1 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 37.2.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la procedura prevista dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 37, con cui si stabilisce

l'obbligatorietà per il professionista di comunicare il proprio domicilio digitale nonché la sanzione della sospensione dal relativo albo, è lunga e onerosa, come segnalato dalle associazioni del settore ascoltate in audizione. Per questo motivo, si chiede la soppressione di tale disposizione.

Posto ai voti, l'emendamento 37.2 è respinto.

Sono altresì respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 37.4 e 37.5.

È quindi respinto l'emendamento 37.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 37.7.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che – con riferimento all'utilizzo della posta elettronica certificata – tiene conto del fatto che alcune aree del Paese non sono state raggiunte dalle infrastrutture a banda larga e ultralarga.

Posto ai voti, l'emendamento 37.7 è respinto.

Gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 37.0.14 è respinto.

Su richiesta del relatore GARRUTI (*M5S*), il presidente COLTORTI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23,50, riprende alle ore 00,35.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 38.10, 38.16, 38.17, 38.18, 38.23 (testo 2), 38.24, 38.25, 38.26, 38.30, 38.31, 38.32, 38.42, 38.0.3 e 38.0.20 (testo 2) sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) invita i proponenti degli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 e 38.5 a trasformarli in altrettanti ordini del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti identici 38.6 e 38.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 38.8 e 38.9, sugli identici 38.11 e 38.12 e sugli emendamenti 38.15, 38.19 e 38.20 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 38.21. Propone l'accantonamento dell'emendamento 38.22 (testo 3). Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 38.27, 38.28, 38.29, 38.33, 38.34, 38.35, 38.37, 38.38 e 38.39, sugli identici 38.40 e 38.41. Propone l'accantonamento dell'emendamento 38.43.

Il parere è contrario altresì sugli identici 38.44 e 38.45, sugli identici 38.46 e 38.47, nonché sull'emendamento 38.48.

Sull'emendamento 38.50 esprime parere favorevole, riservandosi di proporre una riformulazione. Propone l'accantonamento dell'emendamento 38.0.1 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 38.0.4 e favorevole sull'emendamento 38.0.5 (testo 2). Esprime infine parere contrario sull'emendamento 38.0.17.

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), accogliendo l'invito del Relatore, trasforma gli emendamenti 38.1 e 38.5, al quale aggiunge la firma, nell'ordine del giorno G/1883/72/1 e 8, pubblicato in allegato. Conseguentemente, aggiunge la firma all'emendamento 38.2 e lo ritira.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira l'emendamento 38.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1883/80/1 e 8, pubblicato in allegato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 38.3 in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno.

Gli emendamenti identici 38.6 e 38.7 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 38.8 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 38.9.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio voto favorevole, ricordando l'importanza dell'innovazione tecnologica proposta dall'emendamento, volto a favorire lo sviluppo delle reti di banda ultra larga mobile, che sarebbe particolarmente importante per le aree che hanno difficoltà di comunicazione, in particolare le zone montane.

Posto ai voti, l'emendamento 38.9 è respinto.

Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 38.11 e 38.12.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 38.15, 38.19 e 38.20 (testo 2) sono respinti.

Si passa all'emendamento 38.21.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, che prevede la comunicazione di avvio dei lavori, per gli impianti temporanei di telefonia mobile, anche al-

l'ARPA, almeno quarantacinque giorni prima. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe impossibile rispettare questo termine in un periodo di emergenza sanitaria. Chiede di accantonarlo, per una ulteriore riflessione.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) concorda sull'opportunità di un approfondimento sull'emendamento 38.21, che quindi è accantonato.

È altresì accantonato l'emendamento 38.22 (testo 3).

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 38.27, 38.28, 38.29, 38.33, 38.34, 38.35, 38.37, 38.38 e 38.39.

Gli emendamenti identici 38.40 e 38.41 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 38.43 è accantonato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 38.44 e 38.45 sono respinti.

Risultano altresì respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 38.46 e 38.47.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 38.48.

Si passa all'emendamento 38.50.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'emendamento avvantaggerebbe la compagnia telefonica Iliad.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede un accantonamento dell'emendamento 38.50, per un'ulteriore riflessione.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) conviene sulla proposta del senatore Mirabelli.

L'emendamento 38.50 è quindi accantonato.

È quindi accantonato l'emendamento 38.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 38.0.4 è respinto.

È accantonato l'emendamento 38.0.5 (testo 2), in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Su richiesta del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), viene inoltre accantonato l'emendamento 38.0.17.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 39.1 (testo 2), degli identici 39.2, 39.3 e 39.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.5 e 39.0.4 e contrario sugli identici 39.0.25, 39.0.26 e 39.0.27. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 39.0.39. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 39.1 (testo 2) è accantonato, come anche gli identici 39.2, 39.3 e 39.4.

L'emendamento 39.5 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 39.0.4.

Gli emendamenti identici 39.0.25, 39.0.26 e 39.0.27 sono respinti.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 39.0.39.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 40.1. Propone l'accantonamento degli emendamenti 40.2, 40.3 e 40.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 40.6. Propone l'accantonamento dell'emendamento 40.0.9. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.0.14 e 40.0.15. Il parere è contrario sugli emendamenti 40.0.19, 40.0.20, 40.0.22 e 40.0.23. Propone l'accantonamento degli emendamenti 40.0.28 (testo 2) e 40.0.30. Esprime parere contrario sull'emendamento 40.0.41.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Precisa che sull'emendamento 40.4 è in corso di elaborazione una proposta di riformulazione – che, se accolta, assorbirebbe anche gli emendamenti 40.2 e 40.3 – sulla quale il parere sarebbe favorevole.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 40.0.14.

Anche la senatrice PAVANELLI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 40.0.14.

Posto ai voti, l'emendamento 40.1 è respinto.

Gli emendamenti 40.2, 40.3 e 40.4 sono accantonati.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 40.6.

L'emendamento 40.0.9 è accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 40.0.14 e 40.0.15.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) invita a una ulteriore riflessione sulla proposta di modifica in esame. Ritiene difficile, infatti, che si possa garantire agli esercizi convenzionati la possibilità di utilizzare un unico terminale di pagamento.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) assicura che tale soluzione è tecnicamente possibile. Pertanto, conferma il parere favorevole.

Il PRESIDENTE comunica che, al fine di procedere ad una votazione congiunta dei due emendamenti, sarebbe opportuno che l'emendamento 40.0.15 fosse riformulato in senso esattamente identico al 40.0.14.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 40.0.15 e presenta un testo corretto, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti identici 40.0.14 e 40.0.15 (testo corretto) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 40.0.19, 40.0.20, 40.0.22 e 40.0.23 sono respinti.

Gli emendamenti 40.0.28 (testo 2) e 40.0.30 sono accantonati.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 40.0.41.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il presidente COLTORTI comunica che gli emendamenti 41.0.4 e 41.0.5 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 41.1 e favorevole sull'emendamento 41.2.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 41.1 è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 41.2.

Si passa agli emendamenti all'articolo 42.

Il presidente COLTORTI comunica che l'emendamento 42.2 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento dell'emendamento 42.1. Invita il proponente dell'emendamento 42.3 a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 42.4 e 42.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento 42.8 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 42.0.1.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 42.1 è accantonato.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*), accogliendo l'invito del Relatore, trasforma l'emendamento 42.3 nell'ordine del giorno G/1883/73/1 e 8, pubblicato in allegato.

Gli emendamenti identici 42.4 e 42.5 sono respinti.

L'emendamento 42.8 (testo 2) è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 42.0.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 43.9, 43.13, 43.37, 43.0.50, 43.0.64, 43.0.121 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone l'accantonamento degli emendamenti 43.1, 43.2 e 43.3. Esprime parere contrario sugli emendamenti 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7, nonché sugli emendamenti identici 43.10 e 43.11 e sull'emendamento 43.14. Propone l'accantonamento degli emendamenti 43.17, 43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25, 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33 (testo 2), 43.34 (testo 3), 43.35, 43.36, 43.38 e 43.39. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 43.41 e 43.43 e contrario sugli emendamenti identici 43.48, 43.49 e 43.50. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 43.55.

Il parere è contrario sugli emendamenti identici 43.56, 43.57, 43.58 e 43.59, nonché sugli identici 43.60, 43.61, 43.62 e 43.63. Esprime altresì parere contrario 43.70 e 43.71.

Propone di accantonare gli emendamenti 43.74 e 43.77. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 43.84, 43.85, 43.86 e 43.87, nonché sugli identici 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3. Propone l'accantonamento

degli emendamenti 43.0.17, 43.0.18 e 43.0.19. Esprime parere contrario sull'emendamento 43.0.20.

Propone di accantonare l'emendamento 43.0.44 nonché gli identici 43.0.46, 43.0.47 e 43.0.48. Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.62 (testo 2). Esprime parere contrario sull'emendamento 43.0.65 nonché sugli identici 43.0.68 e 43.0.69. Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.70 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 43.0.73, 43.0.74 e 43.0.75 e sugli identici 43.0.80 e 43.0.81.

Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.97 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 43.0.98. Propone l'accantonamento dell'emendamento 43.0.103 (testo 3). Esprime parere contrario sull'emendamento 43.0.104, nonché sugli emendamenti identici 43.0.113 e 43.0.114. Propone l'accantonamento degli emendamenti 43.0.119 e 43.0.124.

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore. Segnala tuttavia che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 43.25, su cui non vi sarebbe la contrarietà della Commissione bilancio e che potrebbe assorbire gli emendamenti dal 43.26 al 43.32.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) assicura che effettuerà un approfondimento.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 43.70, sul quale è in corso una interlocuzione con il Governo.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) concorda sull'accantonamento.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sull'emendamento 43.55, che consente una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta.

La senatrice LA MURA (*M5S*), nel concordare con il senatore Briziarelli, ritiene opportuno un supplemento di riflessione. Chiede pertanto l'accantonamento.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) conviene.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la firma dei senatori Briziarelli e Arrigoni all'emendamento 43.0.98.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti 43.41 e 43.43.

Gli emendamenti 43.1, 43.2 e 43.3 sono accantonati.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 43.4, 43.5, 43.6 e 43.7.

Anche gli emendamenti identici 43.10 e 43.11, posti congiuntamente in votazione, risultano respinti.

Posto ai voti, l'emendamento 43.14 è respinto.

Gli emendamenti 43.17, 43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25 (testo 2), 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33 (testo 2), 43.34 (testo 3), 43.35, 43.36, 43.38 e 43.39 sono accantonati.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 43.41 e 43.43.

Sono posti in votazione gli emendamenti identici 43.48, 43.49 e 43.50, che risultano respinti.

L'emendamento 43.55 è accantonato.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 43.56, 43.57, 43.58 e 43.59 sono respinti.

Posti in votazione, sono respinti gli identici 43.60, 43.61, 43.62 e 43.63.

L'emendamento 43.70 è accantonato.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 43.71.

Gli emendamenti 43.74 e 43.77 sono accantonati.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti identici 43.84, 43.85, 43.86 e 43.87 risultano respinti.

Sono altresì respinti gli emendamenti identici 43.0.1, 43.0.2 e 43.0.3.

Gli emendamenti 43.0.17, 43.0.18 e 43.0.19 sono accantonati.

Posto ai voti, l'emendamento 43.0.20 è respinto.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 43.0.44, 43.0.46, 43.0.47, 43.0.48 e 43.0.62 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 43.0.65 è respinto.

Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 43.0.68 e 43.0.69.

L'emendamento 43.0.70 (testo 2) è accantonato.

Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti identici 43.0.73, 43.0.74 e 43.0.75 risultano respinti.

Sono quindi respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 43.0.80 e 43.0.81.

L'emendamento 43.0.97 è accantonato.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di apporre la propria firma e quella del senatore Arrigoni all'emendamento 43.0.98.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 43.0.98.

L'emendamento 43.0.103 (testo 3) è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 43.0.104 è respinto.

Sono altresì respinti, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 43.0.113 e 43.0.114.

Gli emendamenti 43.0.119 e 43.0.124 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 44.1 e 44.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento 44.3, come anche degli identici 44.4 e 44.5 e degli emendamenti 44.6, 44.7, 44.0.5 e 44.0.10.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 44.1 e 44.2 sono respinti.

L'emendamento 44.3 è accantonato.

Sono altresì accantonati gli emendamenti 44.4 e 44.5, nonché gli emendamenti 44.6, 44.7, 44.0.5 e 44.0.10.

Si passa agli emendamenti all'articolo 45.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone di accantonare gli emendamenti 45.0.2, 45.0.5 (testo 2) e 45.0.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 45.0.7 e 45.0.8.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Gli emendamenti 45.0.2, 45.0.5 (testo 2) e 45.0.6 sono accantonati.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 45.0.7 e 45.0.8 risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il presidente COLTORTI comunica che l'emendamento 46.3 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) invita i proponenti a trasformare l'emendamento 46.2 in un ordine del giorno. Propone di accantonare gli emendamenti identici 46.4 e 46.5, nonché gli emendamenti 46.6 e 46.7. Esprime parere contrario sugli emendamenti 46.9, 46.0.1, 46.0.4, 46.0.5 e 45.0.6. Esprime un orientamento favorevole sull'emendamento 46.0.7, di cui tuttavia propone l'accantonamento, in quanto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 46.2, al fine di valutare una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

Sono quindi accantonati gli emendamenti identici 46.4 e 46.5, nonché gli emendamenti 46.6 e 46.7.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 46.9, al fine di valutare una sua possibile trasformazione in ordine del giorno.

In assenza della proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 46.0.1 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 46.0.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In assenza della proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 46.0.5 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 45.0.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 45.0.7 è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il presidente COLTORTI avverte che l'emendamento 47.1 è stato ritirato.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone di accantonare l'emendamento 47.4. Esprime parere contrario sull'emendamento 47.8. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 47.0.1, 47.0.2 (testo 2) e 47.0.3.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

L'emendamento 47.4 è accantonato.

In assenza del proponente, il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 47.8 che, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 47.0.1, 47.0.2 (testo 2) e 47.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il presidente COLTORTI comunica che gli emendamenti 48.9, 48.19, 48.0.13, 48.0.17, 48.0.22 (testo 2) sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 48.1, 48.2 e 48.3. Propone l'accantonamento degli emendamenti 48.4, 48.5 (testo 2), 48.6 e 48.7, nonché degli identici 48.10, 48.11, 48.12 e 48.13, così come degli identici 48.15, 48.16 e 48.17. Propone altresì di accantonare gli emendamenti 48.18, 48.20 (testo 2) e 48.29 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 48.0.9. Propone di accantonare l'emendamento 48.0.12 (testo 2). Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 48.0.14 e 48.0.15 (testo 2). Propone infine di accantonare gli emendamenti 48.0.18 e 48.0.20. Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o inammissibili.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 48.1, in quanto sarà probabilmente riformulato a seguito di una interlocuzione con il Governo.

Il presidente COLTORTI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 48.1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 48.2 e 48.3 sono respinti.

Gli emendamenti 48.4, 48.5 (testo 2), 48.6, 48.7, 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.20 (testo 2) e 48.29 (testo 2) sono accantonati.

In esito a distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 48.0.9 e 48.0.14.

In assenza del proponente, il senatore D'ARIENZO (*PD*) fa proprio l'emendamento 48.0.15 (testo 2), che posto ai voti è approvato.

Gli emendamenti 48.0.12 (testo 2), 48.0.18 e 48.0.20 sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il presidente COLTORTI avverte che gli emendamenti 49.0.6, 49.0.7, 49.0.13, 49.0.21, 49.0.25, 49.0.51 e 49.0.59 sono stati ritirati.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone di accantonare l'emendamento 49.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 49.3 e favorevole sull'emendamento 49.5. Propone l'accantonamento degli emendamenti 49.16 (testo 3), 49.0.1, 49.0.22 e 49.0.26. Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.27.

Propone di accantonare altresì gli emendamenti 49.0.42, 49.0.43, 49.0.45, 49.0.46 (testo 2), 49.0.47, 49.0.48, 49.0.49, 49.0.50, 49.0.52 e 49.0.57. Esprime parere contrario sull'emendamento 49.0.58. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti 49.0.65 e 49.0.70 (testo 2), degli identici 49.0.84 e 49.0.85, dell'emendamento 49.0.86, nonché degli identici 49.0.94 e 49.0.95 e dell'emendamento 49.0.111.

Il sottosegretario MARGIOTTA esprime parere conforme a quello del Relatore.

Sono accantonati gli emendamenti 49.2, 49.16 (testo 3), 49.0.1, 49.0.22, 49.0.26, 49.0.42, 49.0.43, 49.0.45, 49.0.46 (testo 2), 49.0.47, 49.0.48, 49.0.49, 49.0.50, 49.0.52, 49.0.57, 49.0.65, 49.0.70 (testo 2), 49.0.84, 49.0.85, 49.0.86, 49.0.94, 49.0.95 e 49.0.111.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare anche l'emendamento 49.0.58.

L'emendamento 49.0.58 è quindi accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 49.3 è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 49.5.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 49.0.27.

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9,30 di domani, sabato 29 agosto.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9,30 di sabato 29 agosto è sconvocata.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 02,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

(al testo del decreto-legge)

G/1883/72/1 e 8 (già 38.1 e 38.5)

MIRABELLI, COLLINA, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 38.1

G/1883/73/1 e 8 (già 42.3)

D'ARIENZO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 42 del decreto-legge reca misure per la semplificazione dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

in questo contesto, è opportuno accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere adottate dal CIPE, assicurando, in particolare, che lo svolgimento delle verifiche degli effetti di finanza pubblica avvenga entro termini certi;

l'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPE, adottato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, stabilisce che lo schema delle deliberazioni adottate dal Comitato è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche degli effetti di finanza pubblica; le deliberazioni, trascorsi quindici giorni dalla data di invio al Ministero dell'econo-

mia e delle finanze senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, sono comunque sottoposte alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di quindici giorni è interrotto nei casi in cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante posta elettronica certificata, comunichi al DIPE, in relazione all'oggetto e al contenuto della deliberazione, l'esigenza di verifiche di finanza pubblica più approfondite;

impegna il Governo:

a valutare opportune modifiche al Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica volte ad accelerare lo svolgimento delle verifiche degli effetti di finanza pubblica relative alle deliberazioni del medesimo Comitato e consentire il loro completamento entro termini certi.

G/1883/78/1 e 8 (già 26.0.4)

CROATTI, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (A.S. 1883),

premesso che:

il Capo I del titolo III del provvedimento in esame reca misure per la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;

considerato che:

nell'era digitale, le nuove tecnologie offrono inesplorate possibilità di semplificazione degli adempimenti burocratici in capo ai cittadini;

le comunicazioni elettroniche potrebbero snellire gli adempimenti burocratici previsti a legislazione vigente in materia di locazioni immobiliari;

l'istituzione di un portale unico digitale di trasmissione dei dati faciliterebbe, da un lato, il rispetto delle molteplici comunicazioni previste, e, dall'altro, incentiverebbe altri privati a locare occasionalmente la propria abitazione, anche per periodi brevi, favorendo altresì la ripresa economica di un settore tra quelli maggiormente colpiti dal Covid 19;

il portale unico, attraverso la trasmissione dei dati in forma aggregata a tutte le istituzioni interessate, consentirebbe altresì alla pubblica amministrazione un più agevole monitoraggio dei flussi turistici, che garantirebbe, di riflesso, una maggiore efficienza nella tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica (ad esempio, la registrazione degli ospiti delle strutture ricettive) e il rispetto degli adempimenti tributari;

i servizi offerti dal portale unico dovrebbero inoltre essere integrati con le funzionalità offerte dall'appIO, che costituisce il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni immobiliari, e la sua integrazione con l'appIO, al fine di garantire un'accelerazione nel processo di digitalizzazione e semplificazione di tutti gli adempimenti, di natura tributaria e non, vigenti in materia di locazione immobiliare.

G/1883/80/1 e 8 (già 38.4)

MANTOVANI, DI GIROLAMO, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

premesso che:

il Capo I del Titolo IV del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e *green economy*;

l'articolo 38 prevede misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazione elettroniche;

considerato che:

molti operatori regionali hanno a disposizione la tecnologia per colmare il digital divide, ma vengono limitati dagli alti costi dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali;

l'attuale modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali è stata pensata per un contesto di mercato completamente diverso da quello attuale e, ad oggi, la stessa appare eccessivamente penalizzante per le piccole imprese, le quali mediamente hanno un numero di collegamenti limitato e, quindi, per la gran parte dei loro collegamenti viene applicato un coefficiente di correzione che prevede dei costi maggiori rispetto a quello applicato per le imprese più grandi, ovvero le grandi realtà nazionali che hanno decine di migliaia di collegamenti;

la stessa AGCOM, nel giugno 2020, ha rilevato che il meccanismo di proporzionalità inversa del costo con il numero di collegamenti è suscettibile di costituire una barriera all'ingresso per operatori che hanno necessità di utilizzare meno frequenze;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate a semplificare e rivedere le modalità di calcolo dei contributi che frenano e disincentivano gli investimenti nei territori locali e favorire l'ampliamento della connettività nelle aree più in difficoltà, mediante la fissazione dei contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio secondo criteri di non discriminazione e in maniera proporzionale al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche;

valutare l'opportunità di prevedere che i contributi annui per l'uso di risorse scarse siano stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare all'interno del calcolo dei contributi, tenendo conto che la tabella relativa al contributo annuo per l'uso di risorse scarse che gli operatori devono pagare, sulla base della frequenza e della larghezza di banda utilizzata, riportata dall'articolo 5 dell'Allegato 10, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, rappresenta un contesto tecnologico e di mercato di fatto superato.

Art. 15.

15.2 (testo 2)

FERRERO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le associazioni professionali».

15.3 (testo 2)

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le associazioni professionali».

15.4 (testo 2)

MIRABELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriali,» inserire le seguenti: «gli ordini e le associazioni professionali».

Art. 16.**16.0.24 (testo 5)**

ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."».

Art. 17.**17.5 (testo 2)**

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» *con le seguenti:* «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».

17.6 (testo 2)

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» *con le seguenti:* «qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, ovvero lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo».

17.12 (testo 2)

SANTILLO, FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo il fine di riduzione della spesa, sono esentate dal calcolo dei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di personale non dirigenziale che posseda tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono effettuate nei limiti dei piani triennali di fabbisogno.».

17.0.53 (testo corretto)

RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis All'articolo 110 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "in centottanta giorni" sono sostituite delle seguenti: "al 31 dicembre 2020"».

Art. 19.**19.6 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) All'articolo 236, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n.77, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "9 marzo 2020" inserire le seguenti: «ovvero che abbiano termine entro il 4 maggio 2021»;
- b) dopo le parole "da Covid-19" aggiungere le seguenti: «, o comunque non oltre i sei mesi.».

RELAZIONE TECNICA:

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare due parametri (uno legato alla vigenza degli assegni di ricerca prorogabili, l'altro legato al limite massimo di proroga consentita), fermi restando i limiti relativi alle risorse e al bilancio, di una norma, il comma 6 dell'art. 236 del DL Rilancio, già di per sé non onerosa, e della quale si riporta la relazione tecnica bollinata.

"Il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita a dare la facoltà ai soggetti conferenti gli assegni di ricerca, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di prorogarne la durata.[.]"

19.21 (testo 2)

DE FALCO

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto».

19.42 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

19.0.97 (testo 2)

CATTANEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e). Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: "all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed" sono soppresse».

Art. 20.**20.30 (testo 2)**

MALLEGGNI

«Art. 20.

(Inquadramento in soprannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

20.31 (testo 2)

GASPARRI

«Art. 20.

(Inquadramento in soprannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

20.32 (testo 2)

RAUTI

«Art. 20.

(Inquadramento in soprannumero nel ruolo degli elisoccorritori di cui alla Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori anti-incendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

20.39 (testo 2)

GASPARRI

«Art. 20.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "vigili del fuoco", sono aggiunte le seguenti: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla sta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".

2. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 25.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma

4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

20.40 (testo 2)

RAUTI

«Art. 20.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "vigili del fuoco", sono aggiunte le seguenti: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla sta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".

2. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 25.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

20.41 (testo 2)

MALLEGNI

«Art. 20.

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "vigili del fuoco", sono aggiunte le seguenti: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla sta del servizio sanitario del Corpo medesimo."

2. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 25.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

20.0.8 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: "5 anni" con le seguenti: "due anni".

2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.».

20.0.18 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 38.**38.22 (testo 3)**

MANTOVANI, DONNO, ORTIS, MORRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.8-bis) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.9) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».

38.23 (testo 2)

Assuntela MESSINA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) All'articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "di tipologia diversa", ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis) del Codice: 1) euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 1000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale».

38.0.1 (testo 2)

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 142 e 143 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministra-

zione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

38.0.20 (testo 2)

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per l'utilizzo delle somme già assegnate alla suddetta Carta elettronica, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori 12 mesi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a saldi invariati e nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 40.**40.0.15 (testo corretto)**

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».

40.0.31 (testo 2)

MALLEGNI, VITALI, PAGANO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.».

Art. 43.**43.25 (testo 2)**

TARICCO

Al comma 4, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

« d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "per le partite medesime" sono aggiunte le seguenti: " fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. A tal fine il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:« 7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. A tal fine il Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta dei soggetti interessati, può adottare i provvedimenti di modifica temporanea degli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;».

43.0.7 (testo 2)

GIROTTI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis

(Semplificazioni in materia di esercizio di attività agrituristiche e della pesca).

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione".

Art. 43-ter.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione).

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in

quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola «marittima» aggiungere le parole «e delle acque interne».

Art. 43-quater.

(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

1. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

43.0.103 (testo 3)

TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 43-bis

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica, di manutenzione del verde e del settore sementiero)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria. Le modalità attuative e i limiti nell'applicazione del presente comma sono definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con Ministero dello sviluppo economico.

2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

3. "Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori«;

b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso."

c) all'articolo 21, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli

enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «diciotto mesi"».

Art. 45.

45.0.5 (testo 2)

D'ARIENZO, ASTORRE, PITTELLA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 45-bis.

(Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, all'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministero dell'interno 17 luglio 2014 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il termine temporale di cui alla presente lettera b) è prorogato al 7 ottobre 2021"

b) Alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui alla precedente lettera a), il termine temporale di cui alla presente lettera c) è prorogato al 7 ottobre 2023".

La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».

Art. 48.**48.0.15 (testo 2)**

VATTUONE

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei Porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 cod. nav.)

1 - Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei Porti, con particolare riguardo alle attività dell'Agenzia delle dogane, all'articolo 14-*bis* del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 196, comma 1, dopo le parole "agenti raccomandatari" sono inserite le seguenti "avvisatori marittimi;

2 - All'articolo 103-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 le parole "fino alla data del 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020"».

Art. 49.**49.8 (testo 3)**

CROATTI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."».

49.8 (testo 2)

CROATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.».

49.16 (testo 3)

DI GIROLAMO, SANTILLO, ANASTASI

Dopo il comma 5 aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: "E-bis. Strade urbane ciclabili;"

2) al comma 3, dopo la lettera E, è inserita la seguente: "E-bis. Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis è sostituito dai seguenti: "12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;"

2) dopo il numero 58) è inserito il seguente: "58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti: "i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare

e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata "doppio senso ciclabile" ed è individuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.";

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11- bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 382, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13- bis".

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di loro competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell'Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) all'articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.";

g) all'articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con pro-

prio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.";

h) all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "procede all'aggiornamento della carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.";

2) al comma 4, dopo le parole: "l'aggiornamento" sono inserite le seguenti: "dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli";

i) all'articolo 103, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7.";

l) all'articolo 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.";

2) al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8.";

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

m) all'articolo 145, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4- bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.";

n) all'articolo 148, dopo il comma 9, è inserito il seguente: "9 bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.";

o) all'articolo 150, dopo il comma, è inserito il seguente: "2 bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a "doppio senso ciclabile" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.";

p) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente";

q) all'articolo 180, comma 4, dopo le parole: "e per quelli adibiti a locazione senza conducente" sono inserite le seguenti:", ovvero con facoltà di acquisto in leasing,";

r) all'articolo 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente "9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili

si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.";

s) all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), le parole: "attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone".

5-*ter*. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-*quater*. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-*quinqüies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127" è abrogato all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5-*sexies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 1992, n. 285, e rispettivamente è autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.";

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: "4-*septies*. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui al-

l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870."

5-septies. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'installazione della segnaletica lungo l'itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo."

5-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

5-nonies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5-decies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

5-undecies. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.

5-duodecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».

49.0.60 (testo 3)

GARAVINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia
di veicoli immatricolati all'estero)*

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."».

49.0.63 (testo 3)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Disposizioni in materia di circolazione in Italia
di veicoli immatricolati all'estero)*

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: "1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."».

49.0.63 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche al Codice della strada)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, ovvero a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero."».

Art. 50.**50.11 (testo 2)**

D'ARIENZO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato Regioni, al fine di identificare le modifiche che non comportano effetti significativi e negativi per l'ambiente sono definite le liste di controllo di cui al comma 9 per gli interventi di modifica delle dighe esistenti finalizzati al miglioramento della sicurezza, così come anche individuati ai sensi dell'art.43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del presente decreto";».

50.20 (testo 2)

Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera o), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «"e sono aggiunte le seguenti: "L'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."»;

b) al comma 1, lettera o), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

«2-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale."

2-ter) A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'ar-

articolo 12 del decreto legislativo n.387 del 2003 e del decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", valgono le seguenti disposizioni:

a) per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

b) per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3 e 14-*ter*, comma 7, della legge 241 del 1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

c) decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso.

2-*quater*) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni";

2-*quinquies*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quarantacinque giorni i, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".

2-*sexties*) al comma 5 dopo le parole: "eventuali e specifiche integrazioni," sono inserite le seguenti parole: "esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,".

2-septies) al comma 8 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri."

2-octies) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."».

c) al comma 3, sostituire le parole: «alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti parole: «alle nuove istanze e a quelle presentate a partire dal 10 gennaio 2019».

50.119 (testo 2)

MORONESE, DE PETRIS, PAVANELLI, LA MURA, NUGNES, PUGLIA, FLORIDIA, PACIFICO, TRENTACOSTE, VANIN, CORRADO, GIANNUZZI, QUARTO

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

"q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m³» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»;"

50.0.17 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Opere da sottoporre a VIA e Partecipazione dei cittadini)*

1. Nell'Allegato II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km».

Art. 51.**51.4 (testo 2)**

D'ARIENZO

All'articolo 51, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "ferroviarie" aggiungere le seguenti: ", portuali, aeroportuali";

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ferroviarie", aggiungere le seguenti: " , portuali, aeroportuali".

Conseguentemente la rubrica è così sostituita: "Art. 51. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali".

Art. 52.**52.15 (testo 2)**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «Art. 242- ter», al comma 4, lettera a), dopo le parole: «specificità del sito» aggiungere, in fine, le seguenti: «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende realizzare».

52.19 (testo 2)

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252, e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.».

Art. 53.**53.17 (testo 2)**

MORONESE, PAVANELLI, LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA, CORRADO, GIANNUZZI, PACIFICO, TRENTACOSTE, QUARTO

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-quater» con il seguente:

«4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.».

53.20 (testo 2)

PRESUTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare gli interventi di valorizzazione relativi agli immobili già trasferiti ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, favorendo così l'accelerazione degli investimenti, sono prorogati:

a) i piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comunque denominati, non già decaduti, per un periodo pari a quello di originaria validità;

b) le autorizzazioni presupposte già rilasciate e necessarie per l'attuazione dei piani di cui alla lettera a), per un periodo pari a quello dei piani prorogati ai sensi della lettera a);

c) le convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione dei piani di cui alla lettera a), fino alla data di decadenza dei piani prorogati ai sensi della lettera a);

d) i permessi di costruire rilasciati e non decaduti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, per un triennio rispetto alla data di decadenza in essi prevista;

e) le autorizzazioni presupposte ai permessi di costruire di cui alla lettera d), già rilasciate e necessarie per l'attuazione dell'intervento edilizio, per un triennio».

Art. 54.

54.8 (testo 3)

BINI

All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto agli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto nei casi in cui definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. L'Autorità di bacino, nell'elaborazione del progetto di Piano verifica la ricorrenza di tali casi e fornisce adeguata motivazione qualora non effettui la verifica di cui all'art. 12 del legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

2) dopo il comma 7 aggiungere il comma *7-bis* "Nelle more dell'approvazione degli aggiornamenti del Piano di bacino di cui all'art. 65 e dei relativi stralci, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, per l'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio contenute negli stralci di piano trova applicazione, in quanto compatibile, la procedura definita commi *4-bis* e *4-ter* dell'articolo 68 qualora le modifiche derivino dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dal verificarsi di nuovi eventi o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo"

2-ter. All'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: " *1-bis.* Le Autorità di bacino, nell'ambito dei Piani di cui al comma 1, procedono all'individuazione delle infrastrutture strategiche presenti nel territorio distrettuale ricadenti in aree interessate da fenomeni di dissesto e definiscono specifici indicatori di attenzione su cui gli enti di gestione competenti possono attivarsi per le indagini di dettaglio più opportune e le eventuali conseguenti azioni di intervento, sia infrastrutturale che di difesa del suolo. A tal fine le Autorità di bacino possono promuovere Accordi di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 con le regioni territorialmente interessate, il Ministero dell'Ambiente, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche al fine di definire, di concerto con le regioni, le diverse condizioni di fattibilità degli interventi in base al tipo di dissesti";

2) al comma *4-bis*, sostituire le parole "con proprio atto dell'Autorità di bacino distrettuale" con le seguenti "con decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale";

3) al comma *4-ter*, secondo periodo, dopo le parole: "procedure di aggiornamento" inserire le seguenti "la Conferenza Istituzionale Permanente dell'"

2-ter. All'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificare il comma 1 aggiungendo dopo il secondo periodo il seguente "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione di cui al presente articolo non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)".

2-quater. Il comma *1-bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 è sostituito con il seguente "Fermo quanto previsto all'art. 66 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del presente decreto non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS)". Conseguentemente, l'articolo 19 comma 1 lettera d) della legge 6 agosto 2013, n. 97, e l'articolo 10, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, sono soppressi;"

Art. 55.**55.4 (testo 2)**

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole "al comma 3, " sono aggiunte le seguenti parole "primo periodo è sostituito dal seguente "Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna.", nonché ";

b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco" sono aggiunte le seguenti "fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. All'articolo 227 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" sono aggiunte le seguenti " , nonché nelle aree marine protette", nonché le parole "alle micro, piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle micro e piccole imprese";

2) al comma 3, le parole "avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "avere la sede operativa all'interno di una ZEA o che operano all'interno di un'area marina protetta";

3) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole "micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA" sono sostituite dalle seguenti "micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA".";

55.0.20 (testo 3)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Semplificazioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione, nonché in materia di autorizzazione alla movimentazione di sedimenti nella laguna di Venezia)

1. Al fine di favorire il recupero dei fanghi, i produttori iniziali di fanghi di cui all'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedono, laddove economicamente e tecnicamente fattibile e sostenibile, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera c), del predetto decreto legislativo, ad ottimizzare e completare il complessivo processo di trattamento dei fanghi, ivi inclusi il coincenerimento e l'essiccamento, di cui al menzionato articolo 127 anche mediante trasferimento degli stessi tra impianti gestiti nel medesimo Ambito territoriale ottimale ovvero relativi ad altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse.

3. Le modifiche e integrazioni del decreto di cui al comma 2 relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 2 è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consulativa istituita presso il Provvedi-

torato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

6. La Commissione di cui al comma 5 è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia.

7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».

Art. 56.

56.9 (testo 2)

Assuntela MESSINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzia alla luce dei parametri di cui all'al-

legato 3 della direttiva 2011 del 1992 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta"».

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."».

56.38 (testo 2)

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certifica-

zione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo."».

56.50 (testo 2)

DELL'OLIO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 6-bis», al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano a tutti gli incrementi di produzione energetica, ivi inclusi quelli relativi alle fonti fotovoltaiche».

